


N. 00771/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01535/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2010, proposto da:
Ali Haboussi, Fathi Abd El Aziz Ali El Sayed Amr, rappresentati e
difesi dagli avv. Cosimo Palazzo, Ivan Matteo Lombardi, con
domicilio eletto presso Cosimo Palazzo in Milano, piazza Giuseppe
Grandi, 3;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Como, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in
Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. n. P_CO/1/N/2009/101841, emesso dalla
Prefettura di Como, in data 11.05.2010.e notificato in data
21.05.2010, con il quale rigettava l'istanza di emersione di lavoro

irregolare, presentata in data 17.09.2009; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto, secondo un determinato filone giurisprudenziale, cui il Collegio intende prestare adesione, il reato per il quale il ricorrente ha subito una condanna ("clandestinità", di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.Lg. 286/98) non è ostativo alla emersione di cui alla L. 102/09, poiché non rientra nella previsione dell'art. 381 c.p.p. - in quanto trattasi di reato ad arresto obbligatorio e non facoltativo - e neppure nell'art. 380, perché la pena edittale è inferiore a quelle ivi previste, ed il reato non rientra tra quelli considerati nominativamente dalla disposizione (cfr. ord. n. 265/10 del TAR Veneto e n. 301/10 del TAR Toscana; ord.

TAR Friuli n. 100/2010 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 679/2010);

Ritenuto pertanto che sussistano gli estremi di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Ugo De Carlo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

IL SEGRETARIO